

Rendicontazione semplificata per accelerare il Pnrr. E' in corso un'interlocuzione tra il governo e la Commissione europea per snellire le procedure di registrazione degli interventi e gli adempimenti per il controllo. Obiettivo: non ingolfare le piattaforme digitali attualmente in uso e quindi il monitoraggio della spesa. E non ci sarà alcun taglio sui 60 mila alloggi universitari previsti dal Piano.

Lo ha annunciato rispondendo al question time alla Camera, il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti.

Rispondendo all'interrogazione della deputata Federica Onori (Azione), il ministro ha anticipato il piano dell'esecutivo per accelerare il contatore delle spesa che attualmente è fermo a 62,2 miliardi sui 120 finora incassati.

Il ministro ha rivendicato l'incremento dal 30 al 90% delle anticipazioni di liquidità che servono agli enti locali per pagare i fornitori.

“E' una misura che risolve il primo problema finora incontrato dagli enti locali nell'attuazione dei progetti, ma vi è un secondo problema e lo abbiamo posto all'attenzione della commissione europea”, ha annunciato Foti. “Si tratta della mole di documenti, necessari per la rendicontazione, che deve essere presentata”. “Siamo in trattativa per cercare di avere una semplificazione anche soprattutto in relazione al fatto che usiamo piattaforme che se vengono ingolfate di documenti rischiano di generare ritardi nella registrazione delle operazioni e nei controlli, di fatto rendendo impossibile la rendicontazione della spesa in termini veloci”, ha spiegato il ministro. Un'interrogazione del Pd (a prima firma Piero De Luca) ha incalzato il ministro sul tema dei 60 mila posti letto per gli universitari, previsti dal Pnrr e ad oggi ammessi a finanziamento solo per 22 mila unità.

Il Pnrr ha stanziato 1.200 milioni per la realizzazione di 60 mila nuovi posti destinati a studenti universitari. A febbraio 2024 il ministro Bernini ha pubblicato un bando a sportello che chiedeva di mettere a disposizione posti letto per studenti offrendo un contributo di per 19.666 euro a posto letto, condizionato al mantenimento di un prezzo calmierato per tre anni e al vincolo di destinazione del posto letto per 12 anni. Da *Italia Oggi*.



In questo numero

Per il PNRR l'Italia sta negoziando con la Commissione UE

1

CdS: il progetto allegato al titolo abilitativo dimostra lo stato legittimo dell'immobile?

2

Il Tribunale condanna coloro che eludono i versamenti alle Casse Edili

3

Per ANAC la revisione dei prezzi va fatta anche in diminuzione

4

Il TAR bocchia le offerte imputabili ad un unico centro decisionale

5

CdS: il progetto allegato al titolo abilitativo dimostra lo stato legittimo dell'immobile?

Per dimostrare lo stato legittimo dell'immobile a quali informazioni bisogna attingere? Alla relazione tecnica o altri documenti allegati al titolo abilitativo, che descrivono con completezza il progetto realizzato, o si possono far valere le rappresentazioni presenti nell'elaborato grafico?

A questi interrogativi ha cercato di rispondere il Consiglio di Stato, che ha spiegato cosa accade quando una PA rilascia un permesso per la realizzazione di alcuni lavori, ma nell'elaborato grafico allegato sono indicate anche altre opere.

Il dubbio è se bisogna dare per scontato che la PA conosca le opere rappresentate nell'elaborato grafico e tali opere siano automaticamente legittime.

Relazione tecnica o elaborato per lo stato legittimo dell'immobile Il dubbio si è verificato quando un Comune dell'Emilia Romagna contesta ad una società, proprietaria di un'attività di ristorazione, di aver realizzato una serie di abusi edilizi, come la copertura della terrazza panoramica, la modifica delle tramezzature, la realizzazione di controsoffitti in cartongesso, la pavimentazione esterna e l'installazione di un ascensore e di servizi per disabili.

Il Comune ordina la demolizione di tali opere, ma la società si oppone affermando che le opere erano state autorizzate da un titolo abilitativo precedente.

I giudici del Tar osservano che gli interventi realizzati non corrispondono a quelli autorizzati e quindi confermano l'ordine di demolizione del Comune.

La società presenta appello al Consiglio di Stato, lamentando che le opere considerate abusive sono raffigurate nell'elaborato tecnico allegato al permesso rilasciato, di conseguenza il Comune conosce tali opere e non deve considerarle illegittime.

La società sostiene quindi che la rappresentazione delle opere in quell'elaborato grafico equivale alla loro legittimazione o, comunque, all'approvazione da parte dell'autorità comunale.


Le opere sono raffigurate solo nell'elaborato grafico, ma non sono descritte in nessun altro documento, come ad esempio la relazione tecnica che descrive l'intervento.

Relazione tecnica per lo stato legittimo dell'immobile Il CdS, con la **sentenza 1382/2025**, ha confermato la tesi del Comune e del Tar.

I giudici hanno spiegato che le opere ritenute abusive sono rappresentate in un elaborato grafico a corredo di una istanza volta ad ottenere l'autorizzazione per altri lavori.

Questo significa che il Comune non è consapevole della loro esistenza e, di conseguenza, non è possibile affermare che siano state assentite implicitamente.

I giudici hanno spiegato che non ci si può appellare nemmeno alle novità del Salva Casa, in base al quale lo stato legittimo dell'immobile è quello **risultante dall'ultimo progetto approvato** dal Comune. Il Comune, infatti, ha approvato altre opere, ma non quelle indicate nell'elaborato grafico. Il CdS ha quindi respinto l'appello e confermato l'ordine di demolizione. Da *Edilportale*.



Il Tribunale condanna coloro che eludono i versamenti alle Casse Edili

Per evitare di pagare gli oneri contrattualmente previsti dal sistema delle Casse edili, i titolari di un'organizzazione attiva nell'edilizia in Calabria chiudevano le attività che aveva accumulato debiti nei confronti degli organismi paritetici e aprivano nuove attività, riutilizzando gli stessi lavoratori. Un giochetto che - evidentemente - funzionava ed è anche abbastanza diffuso se la Cnce (Commissione nazionale delle Casse edili) lo definisce un «annoso fenomeno». La definizione si legge in una circolare inviata il 26 febbraio a tutte le Casse edili, in cui dà notizia di un evento che potrebbe aver «posto un argine» a questa prassi elusiva.

La notizia arriva dal Tribunale di Paola che - con la [sentenza](#) del 5 febbraio scorso - ha accolto il ricorso della locale Cassa edile di Cosenza, «condannando in solido le imprese convenute ai sensi e per gli effetti dell'art. 1294 c.c. (solidarietà tra condebitori)». «La sentenza - spiega la Cnce nella sua [circolare](#) - ha riconosciuto che, nella fattispecie, le società coinvolte operano come un unico soggetto giuridico e comportano l'insorgere di un unico centro di imputazione di rapporti, condannandole in solido al pagamento di tutti i debiti maturati nei confronti dell'ente, ponendo un argine all'annoso fenomeno».

Nel caso specifico, la vicenda riguarda mancati versamenti per quasi 120mila euro accumulati tra il 2009 e il 2016. Pur essendo la somma figurativamente ascrivibile a imprese diverse la Cassa Edile ha dimostrato al giudice che «le società facevano capo a un unico centro di imputazione di interessi e, pertanto, dovevano essere considerate un unico soggetto giuridico, per dissimulazione di società collegate o per trasferimento d'azienda, con la conseguenza che tutte dovevano rispondere solidalmente ed indistintamente per i crediti maturati».

Il giudice ha accolto il ricorso riconoscendo che «dalla documentazione e dalle risultanze testimoniali, sono pienamente emersi tutti gli indici sintomatici volti a comprovare l'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro generatori degli obblighi contributivi oggetto del presente giudizio, essendo la separazione giuridica dei soggetti convenuti, frutto di un'operazione meramente formale non corrispondente alla realtà fattuale». Peraltro, tutte le società avevano in comune sia la sede legale che l'oggetto sociale. Inoltre, le testimonianze e i documenti hanno confermato «l'utilizzazione promiscua della forza lavoro». È stato infine acclarato che «il passaggio dei lavoratori tra i vari soggetti convenuti avveniva in modo del tutto informale e talvolta persino all'insaputa degli stessi».

«In definitiva - conclude la sentenza - le risultanze istruttorie hanno fornito prova piena e concordante dell'unicità del centro di imputazione, dimostrando come il frazionamento dell'attività di impresa edile in diversi soggetti era meramente formale, rispondendo anche a finalità elusive di obblighi di legge, permanendo nella sostanza un'organizzazione unitaria. Le parti, dunque, essendo in realtà un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro generatori degli obblighi contributivi, devono rispondere solidalmente per i debiti contratti nei confronti della Cassa Edile». da *NT+*.



Per ANAC la revisione dei prezzi va fatta anche in diminuzione

La **revisione dei prezzi** nelle gare d'appalto può comportare un adeguamento non solo al rialzo ma anche in **diminuzione**.

È quanto emerge dal parere in funzione consultiva n. 4 del 12 febbraio 2025, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), che conferma la possibilità di applicare la revisione dei prezzi anche quando dai prezzari aggiornati risultino importi inferiori a quelli contrattuali.

Revisione prezzi in diminuzione, le norme

La questione è nata dalla richiesta di parere da parte di un Comune capoluogo, in merito a un adeguamento prezzi rispetto alle mutate condizioni generali senza modifica delle pattuizioni originarie e dei prezzi contrattuali. L'aggiornamento, in questo caso, poteva comportare anche la **revisione prezzi in diminuzione**, con effetti favorevoli per l'Amministrazione.

Anac ha ricordato che, sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Infrastrutture (MIT) e della normativa vigente, la misura straordinaria prevista dall'articolo 26 del Decreto Aiuti ([DL 50/2022](#)) "trova applicazione anche nel caso in cui dai prezzari aggiornati si riscontrino prezzi inferiori a quelli contrattuali e da tale aggiornamento derivi eventualmente, all'esito delle operazioni di verifica della relativa contabilità, la necessità di adeguare l'importo dell'appalto".

Il parere Anac n. 4/2025 ribadisce quindi che, sebbene l'attenzione si focalizzi spesso sull'adeguamento dei prezzi al rialzo, la revisione prezzi può comportare una **variazione al ribasso** qualora la verifica della contabilità finale dell'appalto evidenzia che i nuovi prezzari sono più bassi di quelli inizialmente contrattualizzati.

L'Autorità conferma che la stazione appaltante può (e deve) procedere a una **revisione prezzi in diminuzione** quando sussistono le condizioni normative e i limiti previsti dalla legge.

La revisione dei prezzi negli appalti Secondo Anac, il meccanismo di adeguamento prezzi disciplinato dall'articolo 26 del DL Aiuti "deve ritenersi 'obbligatorio' in presenza delle condizioni ivi indicate". Le stazioni appaltanti, dunque, non possono esimersi dal procedere all'adeguamento - sia in aumento che in diminuzione - quando i prezzari aggiornati lo impongano.

La **revisione prezzi in diminuzione** è dunque legittima e va applicata anche quando la differenza tra i prezzari aggiornati e quelli contrattuali risulti a favore dell'Amministrazione. Tale orientamento tutela gli interessi pubblici, assicurando che il prezzo dell'appalto rispecchi sempre le effettive condizioni di mercato, come previsto dalla normativa vigente. Da *Edilportale*.

Il TAR bocchia le offerte imputabili ad un unico centro decisionale

La stazione appaltante, prima di escludere l'operatore economico, è tenuta ad accertare, attraverso un'adeguata attività istruttoria, l'esistenza di rilevanti indizi per cui le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'art. 95, co. 1, lett. d). Gli indizi sono rilevanti quando sono in grado di influenzare l'offerta e l'esito della gara.

Questo è quanto disposto con sentenza dal [Tar per il Piemonte, sez. I, n. 435/2025](#), pronuncia che può essere confermata anche dopo l'entrata in vigore del Dlgs n. 209/2024.

In particolare, è stata indetta una procedura per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, all'esito della quale due società sono state escluse in quanto ritenute controllate da un unico centro decisionale. Le società escluse presentano così ricorso al Tar. Respingendo il ricorso, il Collegio afferma che proprio l'art. 95, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023 prevede l'esclusione dell'operatore economico qualora si accerti la sussistenza di «rilevanti indizi» tali da far ritenere che le offerte siano «imputabili ad un unico centro decisionale». Quando si possono ritenere rilevanti gli indizi? In una sentenza della Corte di Giustizia europea si è chiarito che per essere rilevanti devono essere in grado di «influenzare l'offerta e l'esito della gara». Mentre una semplice relazione «anche di fatto» non basta perché «è necessario che venga fornita adeguata prova circa il fatto che la situazione di controllo o la relazione comporti l'imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale...ciò che va provato è solo l'unicità del centro decisionale e non anche la concreta idoneità ad alterare il libero gioco concorrenziale in quanto la riconducibilità di due o più offerte a un unico centro decisionale costituisce ex se elemento idoneo a violare i generali principi in tema di par condicio, segretezza e trasparenza delle offerte».

Di fronte a tali situazioni come si dovrà comportare la stazione appaltante? Ad avviso del Collegio, sarà necessaria un'approfondita attività istruttoria volta a verificare l'esistenza di una situazione di controllo sostanziale (art. 2359 cod. civ) e in caso negativo, «dovrà approfondire l'indagine per verificare l'eventuale esistenza di una relazione anche di fatto tra le imprese che possa, in astratto, aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte» Prosegue il Collegio affermando che «in base alle regole di esperienza che possono dirsi sufficientemente attendibili sotto il profilo della ragionevolezza e della logica, esiste un centro decisionale unitario laddove tra imprese concorrenti vi sia intreccio, anche parentale, tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, contiguità di sede, utenze in comune (c.d. indici soggettivi), oppure, anche in aggiunta, identiche modalità formali di redazione delle offerte, strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi, significative vicinanze cronologiche tra gli attestati SOA o tra le polizze assicurative a garanzia delle offerte (c.d. indici oggettivi)». Da NT+.

Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

Telefono:
0817645851

Mail
info@ancecampania.it

Siamo sul web
ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA

ANCE Campania – uffici

